

Allora si vedrà qual differenza passa fra la legge che mira a togliere questi supposti vincoli e la legge che tratta di svincolare i fidecommessi ed i maggioraschi.

Quindi io insisto che si debbano trattare le due leggi separatamente, perchè la condizione in cui si trova la Lombardia è ben diversa da quella in cui si troveranno altre parti del nuovo regno, alle quali è estesa la legge sull'abolizione dei maggioraschi e dei fidecommessi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo a partito la proposta dell'onorevole Mosca.

Avverto peraltro che, secondo le ultime dichiarazioni dell'onorevole Mosca, mi parve d'intendere ch'egli abbia proposto non già solo di sospendere la discussione di questa legge sino all'occasione in cui si discuta l'altra abolitiva dei vincoli fidecommessari, ma che la legge dell'abolizione dei vincoli fidecommessari sia mandata ad una stessa Commissione, affinché riferisca sopra l'una e sopra l'altra.

MOSCA. Io limito la mia domanda a questo, che la trattazione di questa legge segua a quella relativa all'abolizione dei fidecommessi e dei maggioraschi.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Mosca, che la discussione di questa legge debba succedere a quella relativa all'abolizione dei fidecommessi, maggioraschi ed altre simili istituzioni.

(Non è approvata.)

Essendo esaurito l'incidente della proposta sospensiva, apro la discussione generale, e do la parola al deputato Gadda, a favore del progetto ministeriale.

GADDA. Signori, appartenendo io alla minoranza della Commissione, mi corre l'obbligo di esporre in qualche modo il mio pensiero.

Nessuno, come la Camera ha rilevato dalla relazione, fu oppositore allo svincolo dei feudi in Lombardia; il principio che trovò del dissenso, e che separò la vostra Commissione, si fu quello che si riferiva al modo con cui operare lo svincolo di tali feudi. Allora due opinioni sorsero principalmente in campo: l'una voleva attribuire ai chiamati alcuna parte del bene feudale che si andava a svincolare; l'altra opinione invece voleva che il feudo fosse svincolato per intero nelle mani degli attuali investiti, od in quelli aventi diritto all'investitura.

A questa seconda opinione si raccolse la maggioranza della Commissione.

Ma interessa innanzi tutto, o signori, che la Camera conosca bene la condizione di fatto in cui si trova la minoranza.

La minoranza della Commissione è del forte numero relativo di quattro contro cinque; dippiù, il voto degli uffici fu di sette, per attribuire ai chiamati una parte del bene feudale; due uffici soltanto vollero l'immediato svincolo nelle mani degli attuali investiti.

Queste condizioni, in cui la minoranza si trova, sono certamente di conforto all'opinione che io difendo, e fanno nutrire una ragionevole speranza che la Camera vorrà accordarci voto favorevole.

La maggioranza della Commissione si appoggia principalmente a due considerazioni che riassumono, per così dire, il suo voto.

La principalissima sua considerazione si è che ai chiamati non compete alcun diritto, nemmeno condizionato od eventuale; l'altra che, facendosi luogo ad una parte nel riparto dei beni a favore dei chiamati, si vengano a creare grandissimi inconvenienti, ed a porre impedimenti alla vera effettuazione della legge.

Io confido potervi dimostrare l'insussistenza di queste due argomentazioni.

Dicono i membri della maggioranza nella prima argomentazione che il diritto dei chiamati non è altro che un'aspettativa, come è quello di chi è chiamato a succedere in forza della legge comune di successione. La legge feudale per essi non è altro che una legge eccezionale di successione, che una legge speciale la quale determina uno special modo di succedere.

Essi dunque derivano da queste premesse la conseguenza che, come si possono mutare le leggi di successione senza che i chiamati si possano ritenere lesi nei loro diritti, così del pari si possa modificare la legge feudale senza che sia violato alcun vero diritto dei chiamati.

Ma i chiamati non misurano le loro ragioni soltanto in forza di una legge di successione; essi succedono in forza di un vero contratto fondato nell'investitura feudale; contratto intervenuto fra l'originario signore infeudante ed il feudatario, giusta la teoria di dritto universalmente accolta, che il feudatario stipulava anche nell'interesse dei futuri chiamati.

La legge feudale non fa che sanzionare questo patto. Essa non fa che vigilarne l'esecuzione, come la legge comune vigila che i contratti vengano effettuati a tenore delle stipulazioni. La legge feudale non crea il diritto, lo sanziona soltanto.

Ma nel rapporto della Commissione si dice che i diritti signorili di regalia e di giurisdizione non sussistono quando è cessato il vero spirito che dava vita all'ente feudale; devono quindi cessare anche i diritti dei chiamati eventuali che erano una conseguenza di quella premessa.

Ma, se noi limitassimo la discussione a considerare il diritto di reversibilità, si potrebbe allora dare qualche peso a questo argomento; ma relativamente ai chiamati non ha alcun valore, perchè nulla dovevano prestare i chiamati. Se i chiamati dovevano nulla, per loro non possono valere queste teorie della mancanza del corrispettivo.

Che ai chiamati competeva un dritto eventuale condizionato lo si rileva evidentemente anche dal fatto che non può la sostanza feudale essere modificata senza l'intervento della rappresentanza dei chiamati.

Ora è evidente, o signori, l'assurdo. Come mai non si potrà verificare in parte la sostanza feudale senza l'intervento e l'assenso della rappresentanza dei chiamati e si potrà invece radicalmente toglierla e distruggerla senza che i chiamati vi intervengano? E come si potrà trovare un'analogia col diritto di successione, mentre a nessuno venne mai in pensiero di credere che, perchè la legge determina i diritti di successione legittima, sia vincolata la libera disponibilità degli attuali possessori della sostanza? Queste radicali differenze vi svelano quindi che nei chiamati non vi è soltanto una speranza lontana che può modificarsi da una nuova legge di successione, ma vi è un vero diritto condizionato ed eventuale. E che il diritto condizionato sia un vero diritto acquisito, è un principio che non può mettersi in discussione da chi sappia appena di giurisprudenza.

Ma a chi spetta la proprietà utile del feudo? Secondo la maggioranza della Commissione non si saprebbe per verità rintracciare in chi compete questa proprietà. Non può spettare, come la relazione ci asserisce, all'attuale investito, perchè vi occorre appunto la legge per attribuirgli questa proprietà. Se avesse già questa proprietà, sarebbe superflua la legge attuale, con cui oggi gliela si viene ad attribuire; e se non riconosce la maggioranza della Commissione alcun diritto a favore dei chiamati, in tal caso a nessuno spetterebbe questa proprietà.